SENTENZA DELLA CORTE
DEL 12 DICEMBRE 1973 [1]

Otto Witt KG
contro Hauptzollamt Hamburg-Ericus
(domanda di pronunzia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Hamburg)

«Carne di renna»

Causa 149-73

Massime

1. *Tariffa doganale comune — Designazione delle merci — Merci simili — Trattamento diverso — Possibilità*
2. *Tariffa doganale comune — Designazione delle merci — Interpretazione — Note esplicative — Disposizioni inequivoche della tariffa — Modifica — Inammissibilità*
3. *Tariffa doganale comune — Designazione delle merci — Selvaggina ai sensi della sottovoce 02.04 B*

1. Il fatto che due merci non possiedano caratteristiche o proprietà obiettive atte a distinguerle l'una dall'altra all'atto dello sdoganamento non implica l'impossibilità di riservare loro un diverso trattamento basato su altri elementi obiettivi documentabili, ad esempio, mediante certificati d'origine.
2. Le note esplicative della tariffa doganale comune, pur costituendo un importante mezzo d'interpretazione laddove le disposizioni tariffarie non sono chiare, non possono tuttavia condurre ad una diversa interpretazione di norme il cui significato e la cui portata sono già di per sé sufficientemente chiari.
3. La nozione di «selvaggina» di cui alla voce 02.04 B della tariffa doganale comune 1970 va interpretata nel senso che essa concerne gli animali che vivono allo stato selvatico e che sono oggetto di caccia.

Nel procedimento 149-73,

avente ad oggetto la domanda di pronunzia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, dal Finanzgericht di Amburgo, nella causa dinanzi ad esso pendente tra

1 — Lingua processuale: il tedesco.

OTTO WITT KG, Stelle,

e

HAUPTZOLLAMT HAMBURG-ERICUS,

domanda vertente sull'interpretazione da dare alla nozione di «selvaggina» di cui alla voce 02.04 B della tariffa doganale comune,

LA CORTE,

composta dai signori: R. Lecourt, presidente; M. Sørensen (relatore), presidente di Sezione; R. Monaco, J. Mertens de Wilmars, P. Pescatore, H. Kutscher e C. Ó Dálaigh, giudici;

avvocato generale: A. Trabucchi
cancelliere: A. Van Houtte,

ha pronunziato la seguente

SENTENZA

In fatto

A — I fatti della causa, l'oggetto della domanda e le allegazioni delle parti sono esposti nella relazione d'udienza sottoriportata.

I — Gli antefatti ed il procedimento

1. La tariffa doganale comune (TDC), nella redazione in vigore durante il 1970, conteneva la seguente voce:

«02.04: Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate:

A.

B. di selvaggina

C. altre

I.

II.

III. non nominate».

Nelle sue note esplicative della TDC la Commissione affermava, a proposito della sottovoce 02.04 B:

«Occorre ricordare che le renne sono considerate come «animali domestici». La

loro carne e le loro frattaglie non ricadono pertanto sotto questa voce, bensì sotto la voce 02.04 C III».

2. Nel periodo compreso tra il febbraio e l'ottobre 1970, la società Witt importava nella Comunità della carne congelata di caribù proveniente dalla Groenlandia.

L'amministrazione doganale tedesca classificava la merce sotto la voce 02.04 C III della TDC allora in vigore; la merce veniva infatti considerata come carne di renna, per cui valeva la nota esplicativa già citata.

La ditta importatrice, ritenendo invece che dovesse venir applicata la voce 02.04 B, adiva il Finanzgericht di Amburgo.

3. Il suddetto tribunale decideva di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte di giustizia, per una pronunzia in via pregiudiziale ai sensi dell'art. 177 del trattato CEE, le seguenti questioni:

a) «Che cosa si debba intendere per "selvaggina" ai sensi della voce 02.04 B della tariffa doganale comune 1970.

b) Se si debba aver riguardo al fatto che le leggi del paese di origine ammettono la caccia all'animale di cui trattasi, oppure soltanto al fatto che l'animale vive in libertà e viene abbattuto dai cacciatori.»

4. Nella motivazione dell'ordinanza di rinvio il Finanzgericht ha svolto le seguenti considerazioni:

«Dalle dichiarazioni delle parti e soprattutto dai certificati di controllo sanitario rilasciati dal ministero danese per la Groenlandia risulta che la carne proviene da caribù viventi in libertà, abbattuti dai cacciatori.

.....

A prescindere dal fatto che le note esplicative della TDC non vincolano i giudici nazionali, il problema della classificazione della carne di caribù nell'ambito della tariffa potrebbe essere risolto unicamente assimilando i caribù che vivono in libertà alle renne, di cui si occupano le suddette note esplicative. Questo collegio ritiene che i dubbi sorti in proposito possano essere eliminati soltanto da un'interpretazione della nozione di "selvaggina" di cui alla voce 02.04 B della TDC 1970.

Il termine "selvaggina" non è univoco. Secondo il Brockhaus (16ª ed., 1957) esso serve a definire globalmente gli animali (mammiferi o selvaggina da pelo e uccelli o selvaggina da penna) oggetto di caccia. La predetta definizione si fonda sulla proprietà ad essi comune di "poter essere oggetto di lecita caccia" (in tedesco "Jagdbarkeit"). Le note esplicative della TDC parlano anch'esse di animali che possono essere legalmente oggetto di caccia (nota n. 3). Gli animali che costituiscono selvaggina oggetto di caccia sono elencati in ogni singolo Stato dalle norme che disciplinano la caccia Tuttavia, non è chiaro se la nozione di "selvaggina" ai sensi della TDC debba essere ritenuta corrispondente a quella fornita dalle norme vigenti in materia di caccia, nello Stato importatore ovvero negli altri paesi della Comunità. Esistono infatti delle specie animali che non vivono nel paese importatore né in alcun altro paese della Comunità e che, di conseguenza, non vengono menzionate dalle leggi dei paesi comunitari; occorrerebbe in tal caso far rinvio alle norme in materia di caccia vigenti nel paese d'origine, ammesso che simili norme siano state emanate.

D'altra parte, è altresì possibile intendere per "selvaggina" — senza fare alcun riferimento alle norme in materia di caccia — tutti gli animali che vivono in libertà, che siano abbattuti dai cacciatori e la cui carne sia atta all'alimentazione umana. Sulla base del criterio anzidetto, la carne proveniente da caribù, viventi in libertà ed abbattuti dai cacciatori, dovrebbe essere classificata sotto la voce 02.04 B. A questo punto, non sarebbe neppure più necessario chiedersi se i caribù siano una varietà di renne.»

5. L'ordinanza di rinvio del Finanzgericht è stata registrata nella cancelleria della Corte l'11 luglio 1973.

In forza dell'art. 20 del protocollo sullo statuto della Corte di giustizia della CEE, hanno depositato osservazioni scritte la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal suo consigliere giuridico sig. Peter Kalbe, in data 20 settembre 1973, e la società Otto Witt, rappresentata dallo studio legale Mielke d'Amburgo, il 1° ottobre 1973.

La Corte, su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria.

II — Le osservazioni scritte presentate alla Corte

La *Commissione* rileva che la voce 02.04 C III, nel suo esplicito carattere di disposizione complementare, entrerebbe in gioco soltanto se la carne di caribù non dovesse essere classificata, come carne di «selvaggina», sotto la voce 02.04 B. Il senso in cui il legislatore comunitario ha inteso la nozione di «selvaggina» risulta chiaramente dalle note esplicative della TDC. Benché tali note non abbiano carattere vincolante, esse sono tuttavia una spiegazione autentica della terminologia usata dal legislatore comunitario e costituiscono pertanto un punto di partenza, nonché un mezzo d'interpretazione della tariffa, essenziali e «determinanti» (sentenza 8 dicembre 1970, causa 14-70, Bakels, Raccolta 1970, pag. 1001). Nell'interpretazione della nozione di «selvaggina» ai sensi della voce 02.04 B, non si può ignorare questo aspetto delle suddette note, trascurandole ed accogliendo un punto di vista ispirato ad altre fonti e ad altre definizioni. Per quanto riguarda la voce 02.04 B, il contenuto delle note è il seguente: «Questa voce comprende le carni e le frattaglie commestibili della selvaggina da pelo e da penna menzionata al n. 01.06» (nota n. 3). La Commissione ritiene che non sia necessario ricercare una definizione completamente esauriente del termine «selvaggina». Essa sostiene infatti che, nelle note esplicative, la portata della nozione di «selvaggina» è immediatamente limitata ed inquadrata dalla già citata nota sulle renne.

La nozione di «selvaggina» risulta perciò definita dalla portata che il legislatore comunitario ha attribuito al termine «renna». Le renne non vengono considerate come selvaggina, sebbene, tenuto conto delle loro abitudini di vita, i caribù possano rientrare tra quelli che il linguaggio comune chiama animali selvatici. Se, ai sensi delle note esplicative, i caribù sono delle «renne», la loro carne va classificata sotto la voce 02.04 C III. Il termine «renna» ha diversi possibili significati perché, in primo luogo, esso designa tutte le specie di questo genere animale (genus rangifer) e, in secondo luogo, viene usato talvolta soltanto per distinguere la specie europea (rangifer tarandus) dalla specie dei caribù, ambientata nell'America del Nord (rangifer arcticus). Per sapere quale dei due significati sia stato accolto nelle note esplicative occorre, a parere della Commissione, tener presente che il termine «renna» non è stato scelto in base a sottili considerazioni di nomenclatura zoologica, bensì per fornire un criterio facilmente utilizzabile nella pratica doganale. Significativo in tal senso è quel punto delle note esplicative in cui si afferma che le renne vanno considerate «animali domestici». Si potrebbe pensare che con ciò si faccia riferimento alle loro abitudini di vita e siccome, fino ad oggi, soltanto le renne europee sono state addomesticate al punto di poter essere riunite in mandrie ed allevate a fini economici, non così invece i caribù, se ne potrebbe concludere che la nota riguardi soltanto le renne propriamente dette, e non i caribù. La Commissione ritiene però che un simile ragionamento, esaminato alla luce delle sue possibilità di applicazione nella pratica doganale, risulti molto meno persuasivo. Le renne europee ed i caribù non sono infatti così differenti tra di loro da permet-

tere ai doganieri di riconoscere le rispettive carni, per di più congelate. Il dazio notevolmente più elevato previsto per la carne di renna potrebbe, con facilità e senza alcun rischio, venir eluso dichiarando che la merce è carne di caribù.

La Commissione conclude che, tenuto conto del significato generico del termine zoologico «renna», nonché dell'impossibilità pratica di distinguere le varie carni, l'espressione «renna» usata nelle note esplicative va intesa nel suo significato più ampio, includendovi tutte le specie delle renne e dei caribù.

La ditta *Witt* fa notare che la soluzione della controversia è per lei di notevole importanza, in quanto le autorità doganali tedesche le hanno vietato l'importazione di carne di caribù. Nel provvedimento si parte dalla premessa che i caribù sono renne, per giungere alla conclusione che non possono essere considerati selvaggina. Ma soltanto la selvaggina è esente dall'applicazione delle specifiche norme tedesche sul controllo sanitario della carne importata.

Nel caso in esame, tanto la premessa quanto i motivi addotti a sostegno della tesi propugnata dall'amministrazione doganale tedesca sono inconsistenti.

È infatti inesatto già il presupposto su cui l'Hauptzollamt fonda la propria argomentazione. Dal punto di vista della scienza zoologica, i caribù non sono assimilabili alle renne domestiche. Al contrario, gli zoologi distinguono, nell'ambito del genere «rangifer» e della specie «rangifer tarandus», diverse varietà. Nell'ambito di tali varietà si distinguono fra l'altro: la renna dell'Europa settentrionale (rangifer tarandus tarandus), la renna delle regioni occidentali del Canada o caribù (rangifer tarandus caribou) ed il caribù delle regioni artiche (rangifer tarandus arcticus). Tra tutte le varietà della specie «rangifer tarandus», soltanto la renna dell'Europa settentrionale è stata addomesticata. La renna domestica ed il caribù sono quindi, sul piano zoologico, varietà diverse nell'ambito del genere «rangifer».

Per quanto riguarda le note esplicative della TDC, la ditta fa presente che esse non sono che chiarimenti amministrativi, destinati all'amministrazione federale delle dogane e privi di qualsiasi efficacia vincolante nei confronti di terzi o delle istituzioni comunitarie. Anzi, l'interpretare questi chiarimenti, valevoli sul piano nazionale, nell'estensione che è loro data dalla convenuta costituirebbe una violazione della tariffa doganale comune e dei principi d'interpretazione delle norme di efficacia superiore. Nella sua argomentazione la convenuta trascura il fatto che la nozione di «selvaggina» di cui alla voce doganale 02.04 B non può venir interpretata in senso restrittivo o arbitrariamente sulla base di chiarimenti amministrativi validi a livello nazionale. Si aggiunga che nelle note esplicative, si intendono come animali domestici solo le renne addomesticate; i redattori delle note hanno preso in considerazione le renne soltanto sotto l'aspetto di animali domestici.

A parere della ditta, la questione decisiva consiste nell'interpretazione da dare alla nozione di «selvaggina» di cui alla voce doganale 02.04 B. Bisogna tenere anzitutto conto di quali siano le caratteristiche della vita allo stato selvatico. Nel linguaggio corrente, tale concetto viene definito mediante il ricorso alla opposta nozione di «animale domestico». Vivono allo stato selvatico tutti gli animali che si trovano in uno stato di libertà naturale e non sono sottoposti al dominio dell' uomo. Si deve inoltre tener conto del se l'animale vivente allo stato selvatico sia stato ucciso dai cacciatori o in altro modo. Il criterio sopra enunciato permette di effettuare una precisa distinzione tra selvaggina e bestiame da macello.

La caratteristica del «poter essere legalmente oggetto di caccia» (Jagdbarkeit) è invece meno adatta a fornire una precisa definizione di che cosa sia la «selvaggina».

La ditta si richiama, del resto, alla legge 3 marzo 1972 recante modifiche alla legge sul controllo sanitario delle carni, che effettua una distinzione fra «selvaggina

da pelo che vive in mandrie o in altre forme di allevamento, sotto la vigilanza dell'uomo» e «selvaggina da pelo uccisa mentre era in libertà». Il caribù, che vive allo stato selvatico e viene ucciso dai cacciatori è perciò chiaramente definito come selvaggina. Soltanto le renne addomesticate della varietà «rangifer tarandus tarandus», che vengono macellate, vanno classificate sotto la voce 02.04 C III; le altre varietà di renne, ed in particolare il caribù, vanno considerate come selvaggina e classificate sotto la voce doganale 02.04 B.

La ditta si richiama poi ancora ai punti 3 e 6 delle regole generali d'interpretazione della nomenclatura usata nella TDC, secondo i quali la voce di portata più specifica prevale sulla voce di portata più generale. È fuor di dubbio che «carne di selvaggina» è una definizione più specifica che non «altre carni».

In conclusione, la tesi della ditta Witt è la seguente:

Se si dovesse interpretare la nozione «renna», di cui alle note esplicative, nel senso che essa comprende senza eccezioni tutte le renne della specie «rangifer tarandus» — come è opinione del convenuto — una simile interpretazione sarebbe in contrasto col chiaro dettato della voce doganale 02.04 B, perché in tal caso, tenuto conto delle loro abitudini di vita, tutte le varietà della specie «rangifer tarandus» dovrebbero venir considerate come selvaggina. L'unica eccezione sarebbe costituita dalla renna domestica dell'Europa settentrionale. Risulta a questo punto evidente che la nozione di «renna» di cui alle note esplicative può venir riferita soltanto alla renna addomesticata dell'Europa settentrionale, appartenente alla varietà «rangifer tarandus tarandus».

B — Letta la relazione d'udienza sopra riportata, ha avuto inizio la fase orale. La ditta Witt e la Commissione hanno svolto le loro osservazioni nell'udienza del 14 novembre 1973.

In tale occasione, il rappresentante della ditta *Witt* ha sostenuto, in contrasto con le affermazioni della Commissione, che una garanzia sufficiente per distinguere la carne di caribù dalla carne di renna addomesticata può essere fornita da certificati attestanti l'origine della merce. I certificati d'origine sono del resto ben conosciuti nella pratica doganale ed utilizzati per pluralità di scopi.

La *Commissione* ha ribattuto che anche con tali certificati sussiste sempre il rischio di frodi, che dev'essere evitato.

C — L'avvocato generale ha presentato le sue conclusioni all'udienza del 28 novembre 1973.

In diritto

1 Con ordinanza 18 giugno 1973, pervenuta in cancelleria l'11 luglio 1973, il Finanzgericht di Amburgo ha sottoposto a questa Corte, a norma dell'art. 177 del trattato CEE, alcune questioni relative all'interpretazione del termine «selvaggina» di cui alla voce 02.04 B della tariffa doganale comune del 1970.

Le suddette questioni, come risulta dall'ordinanza di rinvio, sono state sollevate con riferimento all'importazione nella Comunità di carne congelata proveniente da animali selvatici uccisi da cacciatori.

Le autorità doganali nazionali hanno classificato la merce, da esse considerata come carne di renna, non già sotto la voce 02.04 B (carne di selvaggina) della TDC allora in vigore, bensì sotto la voce 02.04 C III (altre carni, non nominate).

Esse si richiamavano, in proposito, alle note esplicative della tariffa dognale comune, pubblicate dalla Commissione, secondo le quali le renne vanno considerate come animale domestici, con la conseguenza che la loro carne non ricade sotto la voce 02.04 B e va invece classificata sotto la voce 02.04 C III.

2 La Commissione sostiene di aver classificato ogni tipo di carne di renna, senza far distinzione fra renne selvatiche e renne domestiche, sotto la medesima voce, per il fatto che i diversi tipi di carne non hanno caratteristiche e proprietà obiettive atte a consentire una distinzione in occasione del controllo doganale.

Si deve però osservare che un trattamento differenziato delle merci sarebbe ugualmente possibile sulla base di altri elementi obiettivi da documentare in occasione dello sdoganamento, ad esempio mediante certificati d'origine.

3 Le note esplicative della tariffa doganale comune, pur costituendo un importante mezzo d'interpretazione laddove le disposizioni tariffarie non sono chiare, non possono tuttavia condurre ad una diversa interpretazione di norme il cui significato e la cui portata sono già di per sé sufficientemente chiari.

La nozione di «selvaggina», nel linguaggio comune, concerne gli animali che vivono allo stato selvatico e che sono oggetto di caccia.

Se è vero che le autorità doganali possono giustamente esigere la prova che gli animali, la cui carne è stata dichiarata dall'importatore sotto la voce 02.04 B, sono selvaggina, è altresì vero che le note esplicative non possono, in contrasto col dettato della tariffa doganale comune, eliminare ogni differenza di classificazione tra le carni di animali selvatici e quelle di animali domestici, anche se della stessa specie.

4 Si devono quindi risolvere le questioni in esame nel senso che la nozione di «selvaggina» di cui alla voce 02.04 B della TDC 1970 riguarda gli animali che vivono allo stato selvatico e che sono oggetto di caccia.

Sulle spese

5 Le spese sostenute dalla Commissione delle Comunità europee, che ha sottoposto le sue osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale, il presente procedimento ha carattere di un incidente sollevato nel corso di una causa dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi di pronunziarsi sulle spese.

Per questi motivi,

letti gli atti di causa,
sentita la relazione del giudice relatore,
sentite le osservazioni orali della Commissione delle Comunità europee e della ditta Witt,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale,
visto il trattato istitutivo della Comunità economica europea, in ispecie l'art. 177,
visto il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune,
visto il protocollo sullo statuto della Corte di giustizia delle Comunità europee, in ispecie l'art. 20,
visto il regolamento di procedura della Corte di giustizia delle Comunità europee,

LA CORTE,

pronunciandosi sulle questioni ad essa sottoposte dal Finanzgericht di Amburgo con ordinanza 18 giugno 1973, afferma per diritto:

La nozione di «selvaggina» di cui alla voce 02.04 B della TDC 1970 va interpretata nel senso che essa concerne gli animali che vivono allo stato selvatico e che sono oggetto di caccia.

Lecourt Sørensen Monaco

Mertens de Wilmars Pescatore Kutscher Ó Dálaigh

Letto in pubblica udienza a Lussemburgo, il 12 dicembre 1973.

Il cancelliere Il presidente

A. Van Houtte R. Lecourt